

ORIGINALE

# Comune di Gioi

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di  
Diano

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 14.10.2010

OGGETTO: Unione dei Comuni " Valle dell'Alento " – Riapprovazione statuto ed atto costitutivo per l'inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nell'Unione da costituire.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**, alle ore **16,45** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI	Presenti		Assenti	
	Presenti	Assenti	Presenti	Assenti
1. SALATI ANDREA - SINDACO	X			
2. GROMPONE FRANCESCO	X			
3. PAGANO FLORENZO	X			
4. MASTROGIOVANNI GENEROSO	X			
5. BIANCO ERNESTO	X			
6. RIZZO CARMINE	X			
7. PASCALE FRANCESCO	X			
8. GOGLIUCCI ENZA	X			
9. SCARPA MICHELE	X			
10. ERRICO LEOPOLDO		X		
11. RIZZO VALERIO		X		
12. D'AMATO CARMELO		X		
13. RIZZO GIULIO		X		

Assegnati n. 13


In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Il Sindaco, dott.re Andrea Salati in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato che il numero degli intervenuti la rende legale invita i consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull' argomento in oggetto.

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale : dott.ssa Maria Califano



Il Sindaco – Presidente, dott.re Andrea Salati legge ed illustra la propria proposta, avente per oggetto : “Unione dei Comuni “ Valle dell’Alento “ – Riapprovazione statuto ed atto costitutivo per l’inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nell’Unione da costituire”

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria;

Il Sindaco – Presidente, dott.re Andrea Salati propone al Consiglio di votare l’allegata proposta di deliberazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**


Udita la dichiarazione e proposta del Sindaco;  
Ritenuta l’allegata proposta di deliberazione meritevole di approvazione;  
Presenti:n.9  
Votanti:9  
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare, la proposta del Sindaco, avente per oggetto: “Unione dei Comuni “ Valle dell’Alento “ – Riapprovazione statuto ed atto costitutivo per l’inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nell’Unione da costituire”.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma IV del D.L.gs. 267/2000.

Il Sindaco – Presidente, dott.re Andrea Salati dichiara la seduta sciolta.  
La seduta viene sciolta alle ore 16,50 del giorno 14.10.2010.



COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

## Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI "VALLE DELL'ALENTO" – RIAPPROVAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO PER L'INSERIMENTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO NELL'UNIONE DA COSTITUIRE.**

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Rag. Carlo Scarpa

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- 1) Che i Sindaci dei Comuni di Omignano - Gioi Cilento - Moio della Civitella - Orria – Perito – Salento – Sessa Cilento- Stella Cilento, hanno tenuto diverse riunioni per avviare una riflessione circa l'ipotesi di costituirsi nell'Unione denominata "VALLE DELL'ALENTO";
- 2) Che a seguito di dette riunioni, tenutesi fra gli Amministratori dei Comuni predetti, si è giunti nella comune volontà di dar vita alla citata Unione;
- 3) Che i Comuni di Omignano - Gioi Cilento - Moio della Civitella - Orria – Perito – e Sessa Cilento hanno già deliberato l'approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo della costituenda Unione;
- 4) Che, successivamente all'adozione dei predetti atti, anche il Comune di Castelnuovo Cilento ha manifestato la volontà di entrare a far parte dell'Unione;
- 5) Che, a seguito di ciò, nell'apposita riunione tenutasi ad Omignano in data 23-9-2010 è stato concordato di procedere alla riapprovazione dello Statuto e dell'atto costitutivo per i Comuni che hanno già provveduto e all'approvazione di detti atti da parte dei Comuni che non hanno ancora provveduto con l'inserimento del Comune di Castelnuovo nell'Unione da costituire;

**RICHIAMATI** gli artt. 6, comma 4 e 32 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

**VISTO** l'Atto Costitutivo e lo Statuto proposti e ritenuti gli stessi rispondenti alle esigenze degli Enti interessati;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione condivide i principi ispiratori della norma sopra citata e, già da lungo tempo, ha adottato lo strumento della convenzione per la gestione di alcuni servizi;

**DATO ATTO** che la popolazione dei Comuni dell'Unione è così composta, Omignano abitanti n. 1.536, Gioi Cilento abitanti n.1387 Moio della Civitella abitanti n. 1.954, Orria abitanti n. 1.224, Perito abitanti n.1038, Salento abitanti n. 2048, Sessa Cilento abitanti n. 1.466, Stella Cilento n.825, Castelnuovo Cilento n. 2581, per un totale di n. 14.069 abitanti;

**RAVVISATA**, per tutte le motivazioni prima espresse, l'opportunità di istituire l'Unione dei Comuni in questione e di riapprovare i relativi Atto Costitutivo e Statuto, anche in considerazione della possibilità di ottenere, a norma di legge, gli appositi contributi statali e regionali;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, sulla presente proposta, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ex art. 49 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

**1°)- DI ISTITUIRE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 l'Unione dei Comuni di Omignano – Gioi Cilento – Moio della Civitella – Orria – Perito – Salento - Sessa Cilento – Stella Cilento- Castelnuovo Cilento, denominata "VALLE DELL'ALENTO";

**2°)- DI RIAPPROVARE**, conseguentemente, gli allegati Atto Costitutivo e Statuto, come da documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.


**3°)- DI DARE ATTO** che il coordinamento provvisorio dell'Unione, prima del suo insediamento nella sede definitiva, è ubicato presso il Comune di Omignano, dove peraltro insiste lo staff amministrativo che si è occupato dell'intero iter burocratico e dove devono essere trasmesse le delibere di Consiglio Comunale riguardanti l'approvazione dell'Atto Costitutivo e Statuto e nomina dei consiglieri facenti parte del Consiglio dell'Unione;

**4°)- DI INCARICARE** il Segretario Comunale di Omignano per la stesura dell'Atto Costitutivo e di tutti gli atti inerenti la prima convocazione del Consiglio dell'Unione;

**5°)- DI DICHIARARE** con separata votazione, immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.L.gs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 08.10.2010

IL SINDACO  
Dott.re Andrea SALATI



**UNIONE DEI COMUNI**

**VALLE DELL'ALENTO**

**STATUTO**

**STATUTO  
INDICE**

**TITOLO I**

**ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 I Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede dell'Unione
- Art. 4 Stemma e gonfalone
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 Scioglimento dell'Unione

**TITOLO II**

**ORDINAMENTO STRUMENTALE**

- Art. 7 Organi dell'Unione
- Art. 8 Consiglio dell'Unione
- Art. 9 Competenza della Giunta
- Art. 10 Funzionamento della Giunta
- Art. 11 Presidente e vice presidente
- Art. 12 Competenze del Presidente
- Art. 13 Incompatibilità per i Membri degli Organi dell'Unione
- Art. 14 Status, permessi e indennità
- Art. 15 Regolamenti
- Art. 16 Controllo sugli atti dell'Unione

**TITOLO III**

**PARTECIPAZIONE**

- Art. 17 Criteri generali

**TITOLO IV**

**FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

- Art. 18 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

## TITOLO V

### UFFICI E PERSONALE

- Art 19 Organizzazione degli Uffici e del personale
- Art 20 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art.21 Collaborazioni esterne
- art.22 Ufficio di supporto agli organi
- art.23 Personale dell'unione
- art.24 Stato giuridico e trattamento economico del personale.

## TITOLO VI

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 25 Ordinamento
- Art. 26 Risorse finanziarie
- Art. 27 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 28 Attività finanziaria
- Art. 29 Bilancio
- Art. 30 Rendiconto
- Art. 31 Controllo interno.
- Art. 32 Revisione economica-finanziaria
- Art. 33 Controllo di gestione
- Art. 34 Tesoreria
- Art. 35 Economato

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 Personale
- Art. 37 Segretario dell'Unione
- Art. 38 Gestione del servizio di tesoreria
- Art. 39 Fondo spese
- Art. 40 Assemblea generale
- Art. 41 Rinvio
- Art. 42 Entrata in vigore

# STATUTO

## TITOLO I

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni di Castelnuovo Cilento - Gioi Cilento - Moio della Civitella - Omignano - Orria - Perito - Salento - Sessa Cilento - Stella Cilento, in seguito chiamata "Unione" è costituita volontariamente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto per la durata di anni dieci, prorogabile, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica Italiana, delle Comunità Locali della Regione Campania e della Provincia di Salerno ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente all'Atto Costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Castelnuovo Cilento, Gioi Cilento - Moio della Civitella - Omignano - Orria - Perito - Salento - Sessa Cilento - Stella Cilento, con le procedure e la maggioranza prevista dalla legge.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Castelnuovo Cilento, Gioi Cilento - Moio della Civitella - Omignano - Orria - Perito - Salento - Sessa Cilento e Stella Cilento.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. L'Unione comprende una popolazione complessiva di n. 11.478 residenti effettivi, per una superficie dell'intero territorio di Kmq. 161,12.

#### Art. 2 Finalità

- 1- L'Unione, nasce con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali. Esercita ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:
- a) Polizia Locale;
  - b) Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici;
  - c) Servizi Sociali;
  - d) Protezione civile
  - e) Canile e lotta al randagismo;
  - f) Musei;
  - g) Servizi Ricreativi, Culturali ed attinenti lo sport;
  - h) Avvocatura;
  - i) Mobilità - Sistema trasporti intercomunali;
  - j) Sportello Unico Informagiovani;
  - k) Ufficio coordinamento dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutturale del comprensorio, utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e partenariato sociale opportuno;
  - l) Servizio informatico;
  - m) Servizio affissioni
  - n) Trasporto scolastico;
  - o) Servizi cimiteriali;
  - p) Igiene urbana e gestione smaltimento rifiuti;
  - q) Ambiente e territorio;



- r) Ufficio stampa;
- s) Tributi e Ragioneria

2 - All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del Consiglio dell'Unione, previa delibera in tal senso dei Comuni partecipanti all'Unione.

3 - L'intento dell'Unione è promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, con la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e sindacali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente statuto.

4 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Parco e dei Comuni, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio;

5 - I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, il Parco, la Provincia, sono informati ai principi della cooperazione e complementarietà.

### **Art. 3 Sede dell'Unione**

1) L'Unione avrà sede presso l'immobile di proprietà del Comune di Omignano "Casa Bianca", sita in Località Pedemontana. La sede provvisoria viene stabilita nel Comune di Omignano presso la casa comunale, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione;

2) Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi Collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

3) Presso la sede la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli Albi Pretori dei Comuni dell'Unione.

4) L'Unione, per quanto possibile, favorirà l'insediamento di propri uffici deputati allo svolgimento di funzioni specifiche nei vari Comuni che ne fanno parte nell'intento di valorizzare sia le risorse umane e le competenze specifiche maturate da ciascun Comune, sia vocazioni particolari degli stessi.

### **Art. 4 Stemma e gonfalone**

L'Unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome **UNIONE DEI COMUNI "VALLE DELL'ALENTO"** lo stemma, il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro utilizzo sarà, successivamente alla costituzione, specificato dal loro regolamento. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

### **Art. 5 Adesione di nuovi comuni**

Nuovi Comuni possono richiedere di aderire all'Unione. L'adesione è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni uniti, da formalizzare con atti deliberativi dei rispettivi Consigli.

## Art.6 Scioglimento dell'Unione

1- L'Unione cessa per la scadenza del termine di durata stabilito al primo comma dell'art.1 o a seguito di deliberazioni di recesso di tutti i Comuni aderenti.

2- Ognuno dei Comuni partecipanti all'Unione può recederne, mediante comunicazione del legale rappresentante, su delibera del relativo consiglio comunale approvata con la maggioranza prevista per legge.

Il recesso sarà operativo dalla scadenza dell'esercizio annuale nel corso del quale è stato comunicato, sempre che tale comunicazione sia avvenuta almeno sei mesi prima di detta scadenza. In caso contrario sarà operativo dall'esercizio annuale successivo.

3 - L'Ente recedente è tenuto a disporre degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo.

4 - Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata alla liquidazione dell'attività dell'unione.

5 - Al termine delle attività dell'unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le Giunte Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alle normative vigenti.

Il personale Comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO STRUTTURALE DI GOVERNO

#### Art. 7 ORGANI DELL'UNIONE

- 1- Sono Organi dell'Unione:  
Il Consiglio  
La Giunta  
Il Presidente

#### Art. 8 Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione.

Ogni Comune aderente, al fine di garantire adeguata presenza nell'Unione, sarà rappresentato nel Consiglio dell'Unione dal Sindaco membro di diritto e da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza.

La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni partecipanti.

In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione di vacanza.

Le dimissioni da consigliere dell'Unione vanno presentate alla segreteria della stessa e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

1- Il Consiglio dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) La convalida dei propri componenti;
- b) L'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, sulla scorta delle proposte di bilancio trasmesse dagli otto Consigli Comunali;
- c) L'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- d) L'approvazione del rendiconto della gestione, sulla scorta delle proposte trasmesse dagli otto Consigli Comunali;
- f) L'approvazione del regolamento di contabilità e di economato;
- g) La nomina del Revisore;
- h) L'approvazione della convenzione tipo di tesoreria;
- i) L'istituzione di Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. (Il loro funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinati con apposito regolamento);
- l) Il Consiglio dell'Unione, detiene, le competenze che il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al consiglio comunale, se ed in quanto compatibili.

2- Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile il comma 5 dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

3- Le norme di funzionamento del Consiglio dell'Unione saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta, che è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano (età), procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio che dura in carica per un anno ed è rieleggibile alla scadenza naturale del suo mandato.

4 - L'Elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede nella stessa seduta ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.

5 - Il VicePresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso ed è eletto con la stessa maggioranza del Presidente, a seguito dell'individuazione dello stesso.

6 - Il Presidente del Consiglio è componente di diritto delle Commissioni Consiliari.

7 - Per le incompatibilità e/o ineleggibilità si applicano le disposizioni vigenti per i Comuni della stessa dimensione demografica.

8- Il Presidente ed il VicePresidente non possono presiedere la discussione e partecipare alla votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

9 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio vengono designati tra i consiglieri facenti parte dell'Unione.

10 - Al Presidente del Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

a) convoca di concerto con il Presidente dell'Unione il consiglio, lo presiede e ne dirige le attività, garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni all'ordine del giorno;

b) coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali;

c) sottoscrive le deliberazioni del consiglio insieme con il Segretario Generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;

d) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;

e) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del consiglio facendone osservare la disciplina;

11- Egli è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

11- Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta.

12 - Egli riceverà, per l'attività svolta, ove previsto, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

## **Art.9 Competenze della Giunta**

- 1- La Giunta, così come composta al successivo art. 10, collabora con il Presidente dell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2- La Giunta dell'unione compie gli atti di amministrazione sulle materie attribuite all'unione e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto in quelle del Consiglio, del Presidente, del segretario o dei funzionari.
- 3- la Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dei Consigli Comunali e riferisce annualmente agli stessi sulla propria attività, approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto.
- 4- Le competenze in materia contabile che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni affida all'organo esecutivo, si intendono, riferite alla Giunta dell'Unione.

## **Art. 10 Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede, da sette assessori coincidenti con i Sindaci degli altri sette Comuni che ne fanno parte non affidatari della Presidenza.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno cinque componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## **Art. 11 Presidente e vice Presidente**

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio Generale dell'Ente tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica un anno, secondo il principio della rotazione, al fine di assicurare, nell'arco temporale di otto anni, la Presidenza ad ognuno degli otto Sindaci dell'Unione. La carica di Vice Presidente viene conferita dal Presidente dell'Unione ad un membro della Giunta esecutiva dell'Unione, nel rispetto del principio della rotazione, come previsto per la carica di Presidente dell'Unione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza temporanea o impedimento.

## **Art. 12 Competenze del Presidente**

- 1 - Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti.
- 2 - Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza in ordine alle strutture gestionali ed esecutive. Impartisce all'Unione direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
- 3 - Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina Regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli Uffici dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive

e generali delle utenze e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.

4 - Il Presidente promuove, assume iniziative, approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5 - Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente a compiti di indirizzo, controllo e supervisione.

### **Art. 13** **Incompatibilità per i componenti** **degli Organi dell'Unione**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli Organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

### **Art. 14** **Status, Permessi, indennità**

1. Al Presidente, agli assessori e ai consiglieri si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 78 e 87 e succ. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quanto attiene la condizione giuridica, le aspettative, i permessi e le indennità spettanti.

### **Art. 15** **Regolamenti**

1. L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

### **Art. 16** **Controllo sugli atti dell'Unione**

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

## **TITOLO III PARTECIPAZIONE**

### **Art. 17 Criteri generali**

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti comunali.

## **TITOLO IV**

### **FORME DI COLLABORAZIONE CON AL TRI ENTI**

#### **Art. 18 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione i Comuni componenti, circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

## **TITOLO V UFFICI E PERSONALE**

### **Art. 19**

*- Direttore dell'Unione -*

La nomina del Direttore è disposta mediante contratto a tempo determinato (la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente), con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i Responsabili apicali dei Comuni dell'Unione.

Il rapporto di lavoro del Direttore rimane costituito con il Comune di appartenenza ed il rapporto di servizio è instaurato con l'Unione, nella persona del suo Presidente.

Il Direttore è responsabile delle attività svolte dall'Unione, ed in particolare:

- definisce e cura gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante individuazione di forme alternative di gestione;
- coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
- coordina e gestisce il personale;
- individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia. Il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari.
- il Direttore può al bisogno sostituirsi nell'adozione degli atti o dei pareri demandati ai responsabili dei servizi.

## **Organizzazione degli uffici e del personale**

- 1) L'Unione disciplina con appositi regolamenti, le competenze della Giunta, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, il rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.
- 3) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini, in particolare, adotta metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 4) Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
- 5) L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
- 6) Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenza di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti, anche in base alla conoscenza ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
- 7) Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determina le funzioni attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 8) La Giunta dell'Unione può proporre – in forma di collaborazione – ai Comuni coinvolti di avvalersi, per specifici e particolari compiti, dei loro uffici e mezzi, ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco, di comando o di apposita convenzione.
- 9) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati tra le figure apicali dei Comuni facenti parte dell'Unione. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente attraverso il direttore cui risponde direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

### **Art. 20**

#### **Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

- 1) La Giunta dell'Unione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti e i convenzionati degli enti non siano presenti analoghe professionalità, alla data di avvio dell'iter formativo dell'Unione.

### **Art 21**

#### **Collaborazioni esterne**

- 1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.



2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del Presidente.

## **Art. 22**

### **Uffici di supporto agli Organi**

1) Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Unione, oppure, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato da personale di posizione di comando.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

## **Art. 23**

### **Personale dell'Unione**

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi la dotazione organica del personale che, dovrà, prioritariamente, essere attinto tra il personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.

2. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

## **Art. 24**

### **Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli Uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

## **Art. 25**

### **Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

## **Art. 26**

### **Risorse finanziarie**

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e servizi derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.

2. Le quote di partecipazione all'Unione verranno ripartite fra i Comuni partecipanti alla stessa in ragione direttamente proporzionale alla rispettiva popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 27**

### **Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

L'Unione in relazione alle funzioni e servizi unificati si sostituisce in tutti i rapporti finanziari facenti capo ai singoli Comuni.

#### **Art. 28**

### **Attività finanziaria**

L'Unione si dota di un regolamento di contabilità con il quale applica principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, fermo restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

#### **Art. 29**

### **Bilancio**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, sotto il titolo " Bilancio dell'Unione **"VALLE DELL'ALENTO"** redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge, sulla scorta della proposta di bilancio formulata dalla Giunta dell'Unione.

2. L'anno finanziario dell'Unione inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio, economico -finanziario, deve favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti previsti dall'art 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 30**

### **Rendiconto**

1. I dati gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art. 227 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge sulla scorta della proposta di rendiconto pervenuta dalla Giunta dell'Unione.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267:

- la relazione illustrativa della Giunta dell'Unione che, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

-la relazione del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

-l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

### **Art. 31 Controllo interno**

1. E' in facoltà dei Consigli Comunali richiedere agli Organi dell'Unione ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, al responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, in mancanza della quale, l'atto è nullo, così come previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000 n. 267.

### **Art. 32 Revisione economico - finanziaria**

1. La revisione è effettuata da un unico Revisore.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei conti, ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azione e del presente Statuto.

3. Il Revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dall'art. 236 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e, in generale, dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del Revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

5. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; può essere revocato per inadempimento ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.

6. Le funzioni del Revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; in particolare il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

8. Il Revisore risponde della vericità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo -funzionale tra la sfera d'attività del Revisore e quella del Consiglio dell'Unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina del Revisore unico, ne fissa il compenso, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro i limiti stabiliti dalla legge.

### **Art. 33**

#### **Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura dell'Unione secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

### **Art. 34**

#### **Tesoreria**

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate dell'Unione;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

**Art. 35  
Economato**

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante entità, come previsto dall'art. 153, comma 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 36  
Personale**

1. Fino all'adozione della pianta organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre all'istituto del comando.

**Art. 37  
Segretario dell'Unione**

- 1) Il Segretario è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni dell'Unione.
- 2) Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.
- 3) In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite – dal Presidente – le funzioni di vicesegretario ad un dipendente apicale dell'Unione.
- 4) Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.

**Art. 38  
Gestione del servizio di tesoreria**

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria, ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso la tesoreria del Comune di Omignano, sede provvisoria dell'Unione.

**Art. 39  
Fondo Spese**

Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità sarà ripartita tra i Comuni dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso.

**Art. 40**  
**Assemblea generale**

Il Presidente dell'Unione può convocare i Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

**Art. 41**  
**Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e alla normativa applicabile in materia.

**Art. 42**  
**Entrata in vigore**

Il presente Statuto è pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, all'Albo Pretorio e dello stesso verrà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI  
"VALLE DELL'ALENTO"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **DUEMILA** \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale di Omignano, nell'ufficio di segreteria, innanzi a me Dott. Claudio Auricchio, Segretario Comunale, ed in tale qualità autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato.

**SONO PRESENTI:**

**Sig. Emanuele Giancarlo Malatesta**, nato a Omignano il 17/05/1951 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Omignano con sede in Omignano - Via Europa, n. 16, ove domicilia per la carica, codice fiscale 035115940652, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Andrea Salati**, nato a Gioi il 10/07/1947 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Gioi Cilento con sede in Gioi - P.zza V. Emanuele, n. 17 ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000570659, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Antonio Gnarra**, nato a Moio Della Civitella il 10/03/1964 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Moio della Civitella con sede in Moio della Civitella - P.zza Municipio, n. 43, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000330658, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Mario Maio**, nato a Orria il 09/09/1948 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Orria con sede in Orria - P.zza Municipio, n. 1, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000910657, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Edmondo Lava**, nato a Perito il 22/08/1954 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Perito con sede in Perito - Viale Europa, n. 14, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000990659, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. De Marco Angelo**, nato a Agropoli il 11/01/1982 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Salento con sede in Salento - P.zza Europa, n. 2, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000050652, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Aldo Niglio**, nato a Eboli il 01/08/1948 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Sessa Cilento con sede in Sessa C.to - Via XXIV Maggio, n. \_\_\_\_\_, ove domicilia per la carica, codice fiscale 81000470658, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Antonio Radano**, nato a Stella Cilento il 20/11/1958 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Stella Cilento con sede in Stella Cilento - Via Madonne di Fatima, n. \_\_\_\_\_, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84001710650, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

**Sig. Eros Lamaida**, nato a Napoli il 02/10/1964 il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento con sede in Castelnuovo Cilento - Via San Leonardo, n. 12, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84001270655, in nome e per conto nell'interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto;

I componenti cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Tra i Comuni di:

COMUNE	ABITANTI	KMQ.	COMUNE	ABITANTI	KMQ.
OMIGNANO	1536	10	ORRIA	1224	26.34
GIOI CILENTO	1387	28.50	PERITO	1038	24
MOIO DELLA CIVITELLA	1954	16.9	SALENTO	2048	23
SESSA CILENTO	1466	18	STELLA CILENTO	825	14.38
CASTELNUOVO CILENTO	2581	17,27			

Rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto, l'Unione dei Comuni denominata "VALLE DELL'ALENTO", Ente autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie Locali.



Essa ha sede provvisoria nel Comune di Omignano presso la casa comunale.

L'Unione è costituita per l'esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito statuto e ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione ed i rapporti tra l'Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N.267/2000.

Detto statuto, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Lo statuto viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai componenti che lo firmano con me Ufficiale rogante.

Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto statuto.

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione purchè compatibili con le sopravvenute disposizioni normative.

L'Unione è costituita per un periodo di anni dieci, prorogabile. I Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della Unione dei Comuni e verranno anticipate dal Comune di Omignano per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere, successivamente, rimborsate dall'Ente costituito.

Ai fini fiscali si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto che, letto ai componenti, a mia domanda viene approvato, dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE OMIGNANO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIOI CILENTO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORRIA

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI PERITO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALENTO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SESSA CILENTO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI STELLA CILENTO

\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO

\_\_\_\_\_

L'UFFICIALE ROGANTE - SEGRETARIO COMUNALE - \_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

A) - Statuto -

B) - Delibere consigli comunali:

COMUNE	DELIBERA C.C. N.	DEL	COMUNE	DELIBERA C.C. N.	DEL
OMIGNANO			ORRIA		
GIOI CILENTO			PERITO		
MOIO DELLA CIVITELLA			SALENTO		
SESSA CILENTO			STELLA CILENTO		
CASTELNUOVO CILENTO					

- Comune di Gioi -  
Provincia di Salerno  
Piazza Andrea Maio - 84056 GIOI  
Tel. 0974-991026 - Fax 0974-991503


Prot.n. 2801  
del 26.10.2010

Al Sindaco del  
Comune di  
OMIGNANO  
Via Europa  
84060 OMIGNANO (SA)


Oggetto: Trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.10.2010 avente ad oggetto "Unione dei Comuni Valle dell'Alento. Riapprovazione statuto e atto costitutivo per l'inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nell'Unione da costituire".

Si trasmette, in allegato, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione consiliare specificata in oggetto.


Distinti saluti.  
Dalla Residenza Municipale, li 26.10.2010

  
Il Sindaco  
Dott.re Andrea SALATI

IL SINDACO  
Dott.re ANDREA SALATI




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa MARIA CALIFANO



Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 19.10.2010

IL MESSO COMUNALE  
Sig.re ROBERTO ROMANO




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 19.10.2010 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gioi, li 19.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa MARIA CALIFANO



### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.10.2010

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa MARIA CALIFANO

